

Spett.le
Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: OGGETTO: (ID VIP 9842) Riscontro Osservazioni della Regione Sardegna – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, nota rif 19877 del 30/06/2023, rif MASE-2023-0107874 del 04/07/2023, Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Green and Blue Pianu S’Aspru” della potenza di 42,058 MWp in località “Pianu S’Aspru” nel Comune di Siligo (SS), con relative opere di connessione alla R.T.N. Proponente: SF Lidia III S.r.l.- Autorità Competente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M. A.S.E.). Trasmissione osservazioni.

Il sottoscritto **Montenegro Radivoje** nato a Modling (Austria) il 21/10/1977, C.F. MNTRVJ77R21Z102P, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di legale rappresentante della società **SF Lidia III S.r.l.** con sede in Via dell’Artigianato 5 – 20864 Agrate Brianza (MB) C.F.- P.IVA 02415520564

Vista la Nota di cui in oggetto, la Proponente con la presente ne controdeduce puntualmente le Osservazioni:

- 1) Osservazioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;**
Dall'inquadramento delle opere rispetto al reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI non si rilevano sovrapposizioni con il reticolo ufficiale del PAI vigente. Si rileva invece l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcune aste del reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI ivi incluso quello desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 quali: Riu Ruzu, Riu S'istrampu, Riu Giuncos, Fiume 129645, 090026 Fiume 84573, 090057 Fiume 78371, 090057 Fiume 80566 e Riu Massacari e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art, 30 ter delle N.A. del PAI, equiparate ad aree a pericolosità molto elevata Hi4.Tali interferenze non risultano individuate negli elaborati e solo parzialmente descritte nell'elaborato
TAV FTV 025 Particolari costruttivi TOC
Si ricorda che per gli attraversamenti del reticolo idrografico che si appoggiano a infrastrutture stradali (ponti, tombini stradali, ecc.) dovrà essere allegata la di esistenti relazione asseverata cui all'articolo 27delle vigenti N.A. del PAI comprensiva dei contenuti tecnici di cui alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti e attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle opere interferenti" modificata con deliberazione del Consiglio Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.2 del 17.10.2017.



Si segnala altresì, che qualora il cavidotto, in corrispondenza di un'interferenza con il reticolo idrografico di riferimento ai fini del PAI, sia posato in modalità , non risultano competenze sub-alveo approvative in capo alla scrivente Direzione generale ADIS, a condizione che tra fondo alveo e estradosso della tubazione ci sia almeno un metro di ricoprimento, e che il soggetto attuatore sottoscriva un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora fosse necessario realizzare opere di mitigazione del rischio idraulico.

In conclusione, il progetto dovrà essere modificato in modo da rispettare le indicazioni sopra descritte e dovrà essere corredato dei seguenti elaborati:

- Planimetria di progetto della rete di connessione sovrapposta al reticolo idrografico di riferimento ai fini PAI con tutte le interferenze aggiuntive segnalate dalla scrivente Direzione Generale, per le quali dovranno essere indicate le modalità di risoluzione e il rispetto delle relative prescrizioni ai sensi delle N.A. del PAI.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. A delle N.A. del P.A.I. "Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge".

1. **(Risposta Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna)** *Per quanto riguarda l'impianto si riconosce la conformità del progetto alle norme previste al piano di assetto idrogeologico; mentre per quanto riguarda l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica Nazionale, lo stesso attraversa varie emergenze previste al PAI quali. Riu Ruzu, Riu S'istrampu, Riu Giuncos, Fiume 129645, 090026 Fiume 84573, 090057 Fiume 78371, 090057 Fiume 80566 e Riu Massacari e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art, 30 ter delle N.A. del PAI, equiparate ad aree a pericolosità molto elevata Hi4. Tali interferenze nonostante si riporti che non risultano individuate esse sono invece chiaramente individuate alla tavola TAV_FTV011 INQUADRAMENTO DEOLOGICO E PAI E ALLA TAVOLA TAV_FTV026 CARTA INTERFERENZE in quest'ultima sono riportate tutte le interferenze che l'elettrodotto crea nel suo percorso; non solo alla tavola REL_F_RI_CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE vengono riportate le soluzioni alle interferenze che lo stesso elettrodotto crea nel suo percorso, per quanto riguarda l'attraversamento con TOC si evidenzia che nella sua realizzazione sarà rispettato il vincolo di ml. 1,00 dall'alveo del fiume, in ogni caso trattandosi di un progetto definitivo all'atto della stesura del progetto esecutivo saranno sviluppati tutti i dettagli i particolari di tutte le opere; Si rammenta infine che il passaggio dei cavidotti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) è previsto dalle norme del PAI come di seguito riportato:*

ARTICOLO 27 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, comprese le opere provvisorie temporanee funzionali agli interventi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

..allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; nel caso di condotte e di cavidotti non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata



del tecnico incaricato, venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per una altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici in modo da evitare scalzamento e trascinamento, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e comunque siano tali da non ostacolare in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico; altresì, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora i suddetti interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico: i predetti interventi sono ammissibili a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che il posizionamento del cavidotto non determini sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; ancora, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme per le opere di immissione in un elemento idrico del reticolo idrografico di nuove reti quali quelle di drenaggio, a condizione che, con apposita relazione asseverata, venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica del corpo idrico recettore, che in corrispondenza del manufatto di scarico non si determini erosione delle sponde, del fondo o di eventuali argini, ovvero non comporti alterazioni alle arginature o ai sistemi di protezione presenti, che siano stati adottati tutti gli accorgimenti per impedire, soprattutto in presenza di arginature, la risalita di volumi idrici verso il lato campagna in caso di eventi di piena nel corso d'acqua recettore, e che nel caso di reti di drenaggio non si determinino significativi trasferimenti di portate da bacini esterni contigui; Lettera sostituita con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 03/10/201

- 2) Osservazione Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze- Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio.** In riferimento alla nota trasmessa via pec dall'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e incidenze Ambientali n. 17162 del 05.06.2023 ed acquisita al prot. n. 24877 del 06.06..2023, nel rappresentare che lo scrivente Servizio non ha competenza a rilasciare pareri tecnici nell'ambito delle procedure di VIA , si comunica sin da ora che per quanto riguarda gli eventuali attraversamenti del Demanio Idrico

interessati dal progetto è necessario avere un titolo concessorio espresso e pertanto la Società richiedente dovrà, una volta conclusa positivamente la procedura predetta e ottenute le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, presentare apposita istanza di rilascio di concessione demaniale con allegata documentazione tecnica come previsto dalla Det. N.2042 Prot. N. 22878 del 27.07.2020 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze che si allega in copia.

2. **(Risposta Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze- Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio)-** *All'atto della richiesta di autorizzazione unica alla RAS , nel caso in cui vi siano attraversamenti del Demanio Idrico interessati dal progetto, la società proponente il progetto presenterà apposita istanza per il rilascio della concessione demaniale.*

3) **Osservazione Direzione Generale dei Lavori Pubblici Servizio del Genio civile di Sassari-** Viste le competenze di questo Servizio, ai fini della procedura in esame non sono emerse criticità che impedirebbero la costruzione dell'impianto in oggetto, previa acquisizione della autorizzazione anzidetta, di competenza di questo Servizio.

3. **(Risposta Direzione Generale dei Lavori Pubblici Servizio del Genio civile di Sassari):** *Verrà acquisita l'autorizzazione suddetta come da normativa nelle fasi successive del procedimento dopo la VIA.*

4) **Osservazione Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica.**

Premesso che dal punto di vista urbanistico l'intervento, per quanto concerne le aree interessate dall'installazione del campo agrivoltaico in agro di Siligo, seppure non conforme, in quanto non previsto nello strumento urbanistico comunale, è compatibile con la destinazione di zona E, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Inoltre, secondo quanto desumibile dal progetto, le superfici interessate dal posizionamento dei moduli fotovoltaici non risulterebbero ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER, così come individuate nella Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020, posto che, in particolare, il progetto ha tenuto conto di quanto previsto all'art. 49 delle NTA del PPR, il quale dispone che, sino alla loro perimetrazione analitica, si applichi una fascia di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale. In ordine a quest'ultimo aspetto, tuttavia, si segnala che il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608). Più in dettaglio, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che le opere previste (campo

agrivoltaico), interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni 'Nuraghe Scala Ruia' (cod. BURAS 4358) e 'Nuraghe Ponte Molinu' (cod. BURAS 4366), beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come definita nell'attività di copianificazione suddetta¹.

Per quanto concerne la disponibilità delle aree in cui sarà installato l'impianto, dalla consultazione degli elaborati di progetto si evince che verrà esercitato il diritto di superficie (pag. 28 della Relazione Generale). A tal proposito si ricorda, in ogni caso, che, qualora si dovesse attivare una procedura espropriativa - e/o di asservimento - prevista dal DPR n. 327/2001 per la realizzazione dell'impianto o delle opere connesse, dovrà essere anche apportata la conseguente variante urbanistica per la localizzazione dell'opera, atto necessario ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento, che, nel caso specifico, è da ascrivere alla tipologia delle varianti automatiche secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La relativa verifica di coerenza della variante, rispetto alle norme e agli atti di governo del territorio sovraordinati, sarà espressa da questa Direzione nell'ambito della conferenza di servizi convocata in sede di Autorizzazione Unica, così come specificato al paragrafo 3.4 dell'Atto di indirizzo della L.R. 1/2019 allegato alla Delibera di G.R. 5/48 del 29/01/2019. Per quanto riguarda, infine, la nuova SE 150/36 kV prevista in zona agricola E, sottozona E2, in un appezzamento adiacente alla SE esistente Terna - quest'ultima ubicata all'interno di una più ampia zona urbanistica G1- si osserva che l'estensione delle aree occupate interesserà verosimilmente una superficie di circa 4 ettari. Per tale motivo, si ritiene che la tipologia di opere non rientri tra quelle previste dal legislatore regionale come realizzabili nella zona agricola E, ma che debbano essere posizionate in zona G – "Servizi di interesse generale" e, pertanto, vista la prossimità con la suddetta zona G1, si ritiene che debba essere apportata una variante urbanistica allo strumento generale di Codrongianus che preveda un ampliamento della sottozona G1 includendo anche la SE in progetto.

4. **(Risposta Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica) - come da tavola allegata al progetto TAV_ FTV007 inquadramento PPR, e come riportato nel Portale della Regione Sardegna è vero che in mappa risultano ubicati vari nuraghi come quelli indicati dal servizio di pianificazione urbanistica ma è anche vero che sono state rispettate le distanze previste per legge, e in ogni caso va messa in evidenza che nell'area l'opera dell'uomo attraverso miglioramenti fondiari (arature spietramenti semine) ha modificato definitivamente lo stato dei luoghi. Il titolo di proprietà definitivo verrà stipulato successivamente all'approvazione del progetto; per quanto riguarda la nuova SE 150/36 kV trattandosi di opera connessa afferente la rete elettrica nazionale, trattasi di opere indifferibile e urgente al pari dell'impianto a fonte rinnovabile, nel caso specifico fotovoltaico, di cui trattasi al presente progetto. Rientra pertanto nelle opere consentite in area agricola ai sensi del D.Lgs 387/03, vedasi anche recente normativa semplificativa riguardo a tali opere a partire dal DL Semplificazioni, DL PNRR3 e altri similari convertiti in legge negli ultimi tempi. Infine una volta approvato e realizzato il**

progetto sarà eventualmente cura del Comune di Siligo apportare la modifica del piano urbanistico.

- 5) Osservazioni ENAS** In riscontro alla nota in oggetto, registrata al protocollo Enas n°8192 del 06/06/2023, si comunica che l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale gestito dall'Enas.

5. (Risposta) nessuna

- 6) Osservazioni Comune di Siligo** Da un'analisi degli elaborati allegati alla pratica si evince che parte dell'impianto agrivoltaico denominato "Green and Blue Pianu S'Aspru" in Loc. Piano S'Aspru ricade all'interno di aree perimetrare in fase di copianificazione tra il Comune di Siligo, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nello specifico parte dell'impianto ricade all'interno delle aree di tutela afferenti i beni paesaggistici così individuati:

- BP2823 – Nuraghe Iscala Ruia
- BP2836 – Nuraghe Ponte Molino
- Sito pluristratificato di Monte Mannu

Si chiede pertanto la verifica delle prescrizioni relative alla disciplina d'uso per ciascun bene a seconda che l'intervento ricada all'interno dell'area di tutela integrale o condizionata.

Si allega alla presente il verbale di copianificazione con le schede di tutti i beni paesaggistici all'interno del Comune di Siligo.

- 6. (Risposta) nella stesura del progetto e così come individuato nella tavola TAV_ FTV007 inquadramento PPR sono state rispettate le distanze da tenere dai beni tutelati e individuati sia al PPR che al verbale di copianazione fatto con il MIBAC.**

Per quanto riguarda il caviodotto è vero che dalle schede del verbale di copianazione del MIBAC Comune e Ufficio Tutela del Paesaggio ci sono vincoli integrali sull'area ma è anche vero che su tale verbale è previsto che:

6.1 BP2807 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale



Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.

Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.

Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.

Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.

In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve delle variazioni di tracciato finalizzate anche alla valorizzazione del sito.

Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.

Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.

Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.

Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.

Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.

Nel caso specifico passando il caviodotto lungo le strade esistenti proprio per evitare interferenze con beni di nessun tipo la strada in oggetto è l'unica che garantisce l'accesso al sito di intervento.

*6.2 Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali Codice univoco: 731
Denominazione Sito pluristratificato di Mesumundu*



Anche in questo caso il cavidotto passa lungo la cunetta della strada esistente.

6.3 BP2815 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO

Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale



L'area di intervento dista circa km. 2,0 dal perimetro esterno della fascia di rispetto e circa 3 Km. dal Bene. Non si va ad interferire con la fascia di rispetto del bene sia nella realizzazione dell'impianto che del cavidotto, anche se nell'ultimo caso è previsto nella scheda del MIBAC la posa di cavi interrati.



"Zona di Tutela condizionata"

Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano il carattere rurale del contesto o alterino in maniera rilevante ed evidente lo stato dei luoghi, con riferimento a materiali, finiture e forme architettoniche.

Gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. In ogni caso devono essere privilegiati gli interventi che prevedano soluzioni in cavo interrato.

Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.

Non sono consentite piantumazioni arboree ex novo che modifichino lo stato dei luoghi in maniera tale da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.

Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.

Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale. In ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.

Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.

Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.

Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.

La realizzazione di opere temporanee è soggetta ad autorizzazione stagionale.

6.4 Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali

Codice univoco: 732

Denominazione Sito pluristratificato di Sant'Elia di Monte Santo



Anche in questo caso l'intervento non interferisce con il bene paesaggistico, anche il cavidotto passa fuori dalla fascia di rispetto.



L'impianto di progetto così come il cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale non interferisce con le fasce di rispetto dei beni indicati nelle schede MIBAC.

In ogni caso per quanto riguarda il passaggio del cavidotto, pur non interferendo con le fasce di rispetto dei beni; è comunque previsto nelle schede di accordo di programma che tra il MIBAC UFFICIO TUTELA PAESAGGIO E COMUNE che la posa in opera di cavi elettrici sia possibile a condizione che questi siano interrati, come nel caso in progetto.

Giova inoltre ricordare che i cavidotti interrati, ai sensi del DPR 31/2017, rientrano negli interventi esonerati dalla autorizzazione Paesaggistica secondo quanto disposto al punto A15 e AB dell'allegato A) del DPR 31/2017.

- 7) Osservazione Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari** Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Nelle aree interessate dagli interventi si rileva la possibile presenza di piante di sughera per il cui abbattimento è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94. Per questo motivo nel caso sia necessario l'abbattimento delle stesse, si chiede un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi. Al Servizio Tutela del Paesaggio che legge per conoscenza si comunica che a seguito di

accertamenti in merito alla sussistenza di aree boscate nei lotti interessati dal progetto dell'impianto agrivoltaico in oggetto non sono state rilevate aree assimilabili a bosco.

7. **(Risposta)** *Si da atto che lungo il perimetro dell'impianto siano predisposte delle fasce parafuoco, infatti esternamente all'impianto sono previsti degli stradelli forestali della larghezza di ml. 5,00 in terre battuta che serviranno oltre al passaggio dei mezzi anche come viale parafuoco.*

Per quanto riguarda l'eventuale abbattimento di piante da sughero sarà richiesta l'autorizzazione al servizio preposto sulla base di quanto prevede la L.R. 4/94.

Saranno infine rispettate le vigenti prescrizioni Regionali antincendio.

- 8) **Osservazione- Direzione Generale dei Trasporti, Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti.** L'impianto sarà ubicato in località "PIANU S'ASPRU", nel Comune di Siligo (SS), e sarà raggiungibile dalla strada provinciale S.P. 80. Inoltre, verrà realizzata una strada bianca (di ampiezza circa 5/6 m) per l'ispezione dell'area di intervento lungo tutto il perimetro dell'impianto per l'accesso alle piazzole delle cabine. La viabilità interna all'impianto agro-fotovoltaico è costituita da strade bianche di nuova realizzazione. Nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le analisi del proponente in relazione al contesto programmatico esistente al fine di valutare se le linee di sviluppo delineate al suo interno siano coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali potrebbe avere delle interazioni. Tuttavia non è stata eseguita un'analisi di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) attualmente vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008. A tal proposito si ritiene che il progetto non sia in contrasto con le indicazioni del PRT, in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti. Si rileva che nel suddetto elaborato non è presente una componente specifica per "Mobilità e Trasporti" e non emergono particolari considerazioni e studi concernenti l'impatto del progetto sul sistema dei trasporti. Si evidenzia che gli impatti ambientali generati dal progetto sul sistema dei trasporti rappresentano un aspetto non trascurabile nell'ambito della fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, soprattutto in relazione alla tipologia dei mezzi eccezionali coinvolti. Il principale impatto potenziale si riferisce in particolare agli effetti indotti dal movimento di mezzi speciali di trasporto/pesanti sul traffico veicolare transitante sulle strade ordinarie (statali, provinciali e comunali). Negli elaborati esaminati, in relazione all'arrivo delle componenti più voluminose e pesanti dell'impianto, che presumibilmente arriveranno in Sardegna via nave, non è stato indicato il porto di arrivo e la viabilità di collegamento porto - sito, e considerando che saranno utilizzati anche mezzi speciali di trasporto, non sembrerebbero essere state fatte particolari analisi e studi concernenti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto e le infrastrutture portuali. Con riguardo alle interferenze dell'impianto sulla navigazione aerea, si rappresenta che, secondo la circolare ENAC, protocollo n. 0146391/IOP del 14/11/2011, intitolata "Decreto Legislativo 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti ", per energetiche rinnovabili - Procedimenti autorizzativi ex art. 12 gli impianti che "possono dare luogo a fenomeni di riflessione e/o abbagliamento, è richiesta l'istruttoria e parere-nulla osta ENAC se ubicate distanza inferiore a 6 Km dall'aeroporto più vicino". Si rimanda al documento "Verifica preliminare – Verifica " del 16/02/2015, consultabile sui potenziali ostacoli

e pericoli per la navigazione aerea sito dell'ENAC, per le disposizioni relative all'eventuale sottoposizione del progetto ad iter valutativo. Dall'analisi dei documenti messi a disposizione è emerso che è stata effettuata una valutazione preliminare degli eventuali impatti per la navigazione aerea. Nel caso in esame la distanza dell'area più prossima al più vicino aeroporto, quello di Alghero-Fertilia, risulta essere di circa 38 km. Con riferimento alle interferenze dell'impianto eolico con le linee ferroviarie, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 11 luglio 1980, n. 753, in caso di attraversamento/parallelismo delle infrastrutture ferroviarie, l'istruttoria del progetto dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla citata normativa e, pertanto, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai soggetti e alle autorità competenti in materia di sicurezza ferroviaria. A tal proposito si evidenzia che le linee ferroviarie più vicine alle aree nelle quali è prevista la realizzazione dell'impianto sono ubicate a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto. In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, si ritiene opportuno che si tenga conto delle osservazioni sopra riportate in relazione agli impatti che l'arrivo delle componenti dell'impianto in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività del porto stesso, nonché in merito all'analisi degli effetti ambientali sulla componente "Mobilità e Trasporti", che allo stato attuale non risultano essere stati stimati nel progetto.

8. **(Risposta)** - *All'atto della richiesta dell'Autorizzazione unica sarà predisposta un'accurata analisi di coerenza con il piano Regionale dei Trasporti, verrà indicato il percorso per il trasporto dei materiali che andranno a costituire l'impianto fotovoltaico, per quanto riguarda l'interferenza sulla Navigazione aerea, nel caso specifico l'aeroporto più vicino e a circa 35 Km. dall'impianto, non è per cui rilevante chiedere il parere ai sensi dei Regolamenti Enac.*
Im merito all'interferenze dell'impianto con la linea ferroviari, e bene precisare che in primis non si tratta di un impianto eolico, in secondo luogo non esistono né in prossimità dell'impianto ne lungo il percorso dell'elettrodotto linee ferroviarie.

9) Osservazione AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS

9.1 Piano progettuale e caratterizzazione ambientale

Al fine di escludere effetti negativi sul suolo connessi all'insorgere di potenziali processi erosivi riferibili all'installazione delle strutture, è opportuno che le scelte agronomiche e progettuali siano indirizzate al mantenimento di una copertura vegetale. Si raccomanda pertanto di mantenere la massima distanza possibile tra le file, evitando così il possibile ombreggiamento e consentendo alle specie utilizzate di andare a seme e di riprodursi negli anni, tenendo conto della potenziale ridotta disponibilità di radiazione diretta.

9.2 Gestione Terre e rocce da scavo

Il proponente presenta un Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24 DPR 120/2017) che in linea generale si condivide, ma per il quale si raccomanda

di recepire le seguenti indicazioni. Tra gli elaborati di progetto non risulta presente la planimetria con l'ubicazione dei punti di indagine proposti, pertanto sarà necessaria l'elaborazione di una cartografia che indichi le ubicazioni di tutti i punti di campionamento previsti, comprensivi di quelli da realizzare nel cavidotto di collegamento alla stazione Terna. Si raccomanda sin d'ora di seguire una gerarchia di gestione delle terre e rocce che preveda, come prima opzione, di valutare l'integrale riutilizzo in sito del materiale e in seconda istanza si richiede l'adozione di modalità di gestione delle terre e rocce da scavo tese ad evitare/ridurre al minimo la produzione di rifiuti e a consentirne il loro utilizzo ex-situ come sottoprodotto, ad esempio per l'esecuzione di altre opere o per interventi di ripristino ambientale. La gestione come rifiuto dovrà prediligere il conferimento presso impianti di trattamento e recupero ed il conferimento in discarica dovrà rappresentare l'ultima alternativa possibile, giustificata dagli esiti della caratterizzazione ambientale.

9.3 Produzione e gestione dei rifiuti

Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti in tutte le fasi di vita dell'impianto in oggetto, si raccomanda di applicare la gerarchia di gestione che prevede come prima opzione il riutilizzo, seguito dal conferimento dei rifiuti presso centri di recupero o trattamento e solo come ultima opzione si dovrà prendere in considerazione il conferimento in discarica.

9.4 Progetto di Monitoraggio Ambientale

Si condivide in linea generale quanto proposto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, ma si raccomanda di integrare il monitoraggio delle componenti ambientali Atmosfera e Suolo per la fase di cantiere. Per quanto riguarda la componente Atmosfera, considerando la presenza di recettori sensibili in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, si ritiene necessario prevedere il monitoraggio, di alcuni parametri quali pm10, pm2.5 ed eventualmente anche parametri legati all'inquinamento dato dalla movimentazione dei macchinari di cantiere. Pertanto, il PMA presentato dovrà prevedere tale monitoraggio presso alcuni recettori e dovrà essere integrato con l'indicazione delle ubicazioni, dei parametri e delle metodologie, nonché degli interventi e misure di mitigazione da adottare al verificarsi del superamento di soglie di qualità precedentemente stabilite. Riguardo la componente Suolo è opportuno che il Proponente predisponga un monitoraggio nelle aree i cantiere non impermeabilizzate, laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti. Anche in questo caso è opportuno che il PMA sia integrato con l'indicazione delle ubicazioni (aree di cantiere), dei parametri e delle metodologie. Inoltre si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio della fertilità dei suoli, per il quale si raccomanda di seguire le "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA. Le stesse linee guida definiscono: il protocollo di monitoraggio/campionamento dei principali parametri chimico-fisico-biologici dei suoli; le fasi di monitoraggio e gli intervalli temporali di campionamento. Si raccomanda inoltre di far riferimento alle indicazioni dell'Ente AGRIS per quanto riguarda le modalità da seguire per la caratterizzazione pedologica iniziale e finale e per le metodologie di monitoraggio.

9. (Risposta) AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS

9.1 Piano progettuale e caratterizzazione ambientale

Sarà tenuta la massima distanza possibile tra le file, evitando così il possibile ombreggiamento e consentendo alle specie utilizzate di andare a seme e di

riprodursi negli anni, tenendo conto della potenziale ridotta disponibilità di radiazione diretta.

9.2 Gestione Terre e rocce da scavo

I materiali di scavo saranno riutilizzati in cantiere sarà garantita la massima osservanza nelle lavorazioni al fine di non produrre rifiuti

9.3 Progetto di Monitoraggio Ambientale

Visto che è stato condiviso il piano di monitoraggio presentato in fase di progetto, si garantisce che lo stesso sarà integrato delle componenti ambientali Atmosfera e suolo per la fase di cantiere

10) Ossrvazioni Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest.

L'areale interessato dall'impianto ricade all'esterno degli ambiti di paesaggio costiero individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (Fogli 480 e 460 in scala 1:50.000) Per quel che concerne l'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano in gran parte tra le componenti di paesaggio qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ("Colture erbacee specializzate"), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. Per le considerazioni riguardo l'inquadramento urbanistico delle aree interessate dal progetto, ricadenti in zona agricola E del P.U.C. non adeguato al P.P.R. del Comune di Siligo (campo fotovoltaico), si rinvia interamente a quanto contenuto nel parere del competente Servizio

Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione di appartenenza (nota prot. n. 29057 del 15.06.2023; ns. prot. n. 29088 del 15.06.2023). Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti beni storico-archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: - il nuraghe "Scala Ruia" inserito nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4358, num. prog. 12, coordinate geografiche X: 1.478.316; Y: 4.493.912, posto a Nord dell'area interessata dalle opere, a circa 100 m; - il nuraghe "Ponte Molino" inserito nel Repertorio con il codice n. 4366, num. prog. 20, coordinate geografiche X: 1.478.409; Y: 4.493.279, posto a Sud dell'area interessata dalle opere. Come segnalato nella nota prot. n. 29057 del 15.06.2023 trasmessa dal Servizio Pianificazione Paesaggistica e urbanistica nell'ambito della procedura in oggetto, si rileva che gli stessi nuraghi, beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608- A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale

(PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004". Le schede analitiche elaborate nell'ambito di tale attività di copianificazione riportano la cartografia su ortofoto contenente la delimitazione e la rappresentazione del perimetro delle zone di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici presi in esame, con esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Relativamente ai beni paesaggistici sopra citati, sono state elaborate le seguenti schede: "BP2823", relativa al nuraghe "Iscalea Ruia", e "BP2836", relativa al nuraghe "Ponte Molino". Sulla base di quanto rappresentato nelle citate schede, si rileva che le opere in progetto

ricadono parzialmente all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata dei nuraghi "Iscala Ruia" e "Ponte Molino". In considerazione di quanto premesso, condividendo quanto comunicato in proposito dal Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica nella nota sopracitata, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come regolamentata nell'attività di copianificazione suddetta. Si rimandano alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le verifiche in merito alla presenza di eventuali vincoli di natura archeologica di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) nelle aree oggetto dei lavori. Nelle zone in esame non si rilevano aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., come attestato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari (cfr. nota prot. n. 43253 del 20.06.2023; ns prot. n. 30051 del 21.06.2023).

I lotti interessati dal campo fotovoltaico (individuati catastalmente nel comune di Siligo al foglio n. 10, particelle 7, 8, 77, 254, 317, 48, 313, 314, 316, 322, 294, 321, 297, 300, 258, 261, 259, 262, 115) non ricadono su terre gravate da usi civici, come dichiarato nella documentazione trasmessa (cfr. "REL_A_RG", pag. 31) e rilevabile dall'esame dell'Inventario generale delle terre civiche pubblicato sul sito "Sardegna Agricoltura – Sezione Usi civici". Sono fatte salve le verifiche in capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale riguardo alla presenza di vincoli da usi civici eventualmente derivanti da ulteriori e più dettagliati accertamenti di competenza del predetto Assessorato. Per quanto attiene al cavidotto, come riportato nella documentazione trasmessa (cfr. "REL_PAES_01", pag. 117", pag. 83), si rileva che una parte del tracciato dello stesso ricade all'interno di aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le suddette opere di connessione, tuttavia, sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque ricomprese tra quelle di cui all'Allegato A.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Tanto premesso, per quanto attiene alle aree prescelte per la posa dei pannelli fotovoltaici, si rileva che le stesse presentano una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibile dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 30 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto, che presenta notevoli dimensioni. Si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SS 131 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, appare necessario prevedere misure di mitigazione atte a schermare il più possibile le strutture

fotovoltaiche in progetto, al fine di preservare le visuali fruibili dall'intorno. Risulta dunque apprezzabile l'intenzione manifestata dalla Proponente di predisporre, lungo i confini delle aree dell'impianto, una fascia verde mitigativa, nonché la realizzazione di aree destinate a compensazione (con quercus suber e uliveto) e l'impianto di un vigneto tra le fila dei pannelli. Al fine di conseguire una più efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici e mitigare il più possibile l'impatto visivo delle strutture fotovoltaiche sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze, si ritiene auspicabile, la realizzazione - lungo l'intero perimetro delle aree di impianto e delle cabine - della predetta fascia verde integrata con più filari sfalsati di essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, atte - sin dalla messa a dimora e per tutto l'arco dell'anno - a garantire un effetto schermante adeguato anche in considerazione della massima altezza raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto (4.68 m). Per assicurare la sopravvivenza delle specie piantate si ritiene auspicabile la fornitura di un'adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse, provvedendo al monitoraggio e alla sostituzione delle piante eventualmente non sopravvissute al trapianto. Per finire, a fronte del notevole sacrificio imposto al territorio in esame dal punto di vista ambientale e paesaggistico, derivante dalla notevole estensione del campo fotovoltaico in progetto e dalla possibile concentrazione nella medesima area di ulteriori impianti similari, si segnala l'opportunità di studiare, in coordinamento con le Amministrazioni comunali interessate e gli Enti pubblici locali competenti in materia di tutela agronomica, forestale e ambientale, la realizzazione di congrue opere di compensazione ambientale proporzionate all'entità dell'intervento, come indicate dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10.09.2010.

10. (Risposta) Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

In merito ai vincoli paesaggistici si sottolinea che gli stessi sono stati analizzati nelle precedenti risposte. In merito agli usi civici l'area non ricade in aree gravate da uso civico. Per quanto attiene al cavidotto, come riportato nella documentazione trasmessa, si rileva che una parte del tracciato dello stesso ricade all'interno di aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le suddette opere di connessione, tuttavia, sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque ricomprese tra quelle di cui all'Allegato A.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica. In merito alle misure compensative all'atto della richiesta della A.U. saranno concordate con l'amministrazione comunale e gli enti pubblici interessati, la misure compensative da corrispondere agli stessi.

Oristano 29/07/2023

Il
richiedente/dichiarante
SF Lidia III S.r.l.
Montenegro Radivoje



Firmato digitalmente da:
Montenegro Radivoje
Firmato il 31/07/2023 09:34
Seriale Certificato: 2434950
Valido dal 11/05/2023 al 11/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

OGNI COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL

.....
Nome e Cognome: Rade Montenegro, Telefono: 3291177662, E-mail rade.montenegro@dominion-global.com
Nome e Cognome: Maurizio Manenti, Telefono: 3884229516, E-mail maurizio.manenti@gmail.com
Nome e Cognome: Porcu Fernando, Telefono : 3932619836, E-mail porcufernando@gmail.com

Alla presente si allega copia del Documento d'identità del soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico.